

COMUNE DI BELMONTE MEZZAGNO

PROVINCIA DI PALERMO

REGOLAMENTO PER LA DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA

TITOLO I°

GENERALITA'

ART.1 – DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA

Il Comune di Belmonte Mezzagno fornisce acqua nel territorio Comunale nei limiti della disponibilità con regolari contratti di fornitura alle condizioni tutte del presente regolamento.

Per le utenze di carattere particolare, gli utenti sono tenuti al rispetto, oltre che delle norme del presente regolamento, anche di quelle eventuali che il Comune riterrà opportuno inserire nel contratto di somministrazione.

E' vietato utilizzare l'acqua per usi diversi da quelli per i quali è concessa.

Le clausole contrattuali sono prevalenti rispetto alle norme regolamentari.

ART. 2 - SISTEMA DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA

La fornitura d'acqua è di norma effettuata a deflusso libero, misurato da contatore.

L'acqua viene consegnata all'utente all'uscita del contatore.

ART. 3 – DURATA DEI CONTRATTI DI FORNITURA

I contratti di fornitura hanno di norma una durata quinquennale e possono rinnovarsi tacitamente per un uguale periodo di tempo.

ART. 5 - MODALITA' PER IL RECESSO DI CONTRATTO DI FORNITURA

Gli utenti o il Comune possono recedere dal contratto di fornitura mediante preavviso scritto almeno tre mesi. Tuttavia il contratto cessa anche se non sia stato notificato il preavviso di cui innanzi, quando altri abbia stipulato legittimamente nuovo contratto per la stessa presa.

ART. 6 – DIVIETO DI FORNITURA DI ACQUE A TERZI

All'utente è fatto assoluto divieto di fornire acqua a terzi a qualsiasi titolo.

COMUNE DI BELMONTE MEZZAGNO

PROVINCIA DI PALERMO

TITOLO II°

FORNITURA PER USO PRIVATO

CAPO I° - NOME GENERALI

ART. 7 – DIRITTO ALLA FORNITURA

Nelle strade già fornite di rete di distribuzione il Comune entro i limiti del quantitativo d'acqua dalla stessa riconosciuta disponibile e sempre che condizioni tecniche da essa sola valutabili non vi si appongano, è tenuta alla fornitura dell'acqua ed ha diritto di esigere dal richiedente il pagamento per la costruzione delle opere di presa come stabilito.

Nella misura di L. 250.000 per il primo metro e L. 50.000 per ogni ulteriore metro.

ART. 8 – NORME PER LE FORNITURE

Le forniture di acqua sono effettuate di regola al proprietario od all'usufruttuario degli immobili.

Possono essere concesse eccezionalmente pure al detentore a giusto titolo, il quale però deve produrre, sotto la sua personalità, nulla osta sottoscritta dal proprietario.

Nel caso di edifici in condominio la fornitura viene effettuata dall'Amministrazione del Condominio stesso, di ogni pagamento sono però responsabili solidamente sia l'amministratore che ogni singolo condominio.

Per la fornitura ai condomini viene stabilito che la prima fascia venga quantificata moltiplicando detto valore per il numero dei condomini utenti.

Nel caso di immobili di due o più proprietari per i quali non sia prescritta la costituzione in condominio, il Comune può concedere anche una sola utenza, sempreché i proprietari e gli usufruttuari stipulino unico contratto e si obbligano

solidamente a rispondere.

In particolare casi, a giudizio insindacabile del Comune, possono consentirsi più utenze per lo stesso immobile nel numero e con le modalità che verranno stabilite dal Comune stesso.

ART. 9 – DOMANDA DI FORNITURA

Per ottenere la fornitura dell'acqua l'interessato deve presentare al Comune debitamente compilato, l'apposito modulo di richiesta.

Nella richiesta deve essere specificato l'uso cui la fornitura deve essere destinata.

Alla richiesta deve essere allegata, quando si tratta di immobile ancora da costruire, copia legale del progetto approvato dalle competenti autorità e della relativa concessione edilizia.

La richiesta, effettuata dal proprietario o dall'usufruttuario, deve essere accompagnata da apposita dichiarazione attestante il diritto del richiedente sull'immobile se effettuata dal locatario deve essere accompagnata dal nulla osta scritto dal proprietario o usufruttuario, se effettuata per conto di un condominio o di una persona giuridica privata deve essere accompagnata da apposita dichiarazione comprovante che il richiedente ne è il legale rappresentante ed è debitamente autorizzato.

ART. 10 RIFIUTO DI REVOCA DELLE FORNITURE

Nel caso di forniture per usi diversi da quello domestico è in facoltà del Comune di rifiutare o revocare in qualsiasi tempo la fornitura ove si verifichino condizioni eccezionali ed erogazione o di servizio, o sorgano altri gravi motivi che spetta al Comune stesso valutare insindacabilmente.

ART. 11 – CONTRATTO DI FORNITURA – VERSAMENTI –

Il Comune accertata la possibilità della fornitura e compilato il preventivo, inviterà per iscritto il richiedente a sottoscrivere il regolare contratto di utenza. Tale contratto, firmato dall'utente che ha richiesto la fornitura e dal Sindaco, è redatto in un solo originale che rimane presso il Comune.

Se l'utente lo richiede, la stipulazione può essere fatta in doppio originale.

Può essere, altresì, rilasciata all'utente copia autenticata nelle forme di Legge.

All'atto della stipula del contratto l'utente dovrà versare:

- Per la costruzione dell'opera di presa, un importo pari all'ammontare determinato dal Comune in base a quanto previsto dall'art. 7 del presente regolamento.
- A garanzia del pagamento dei consumi, una somma pari all'importo, a tariffa vigente, di 50 m³ per ogni contatore.

Per i contatori di diametro maggiore l'importo come sopra determinato sarà di 100 m³.

Alla scadenza del contratto, la somma predetta sarà restituita all'utente con detrazione di quanto dovuto al Comune per qualsiasi titolo attinente all'utenza.

- Le spese contrattuali di cui all'art. 35.

ART. 12 – DECORRENZA DEI CONTRATTI

I contratti di utenza decorrono dalla data di attivazione della presa.

La prima fatturazione della fornitura sarà effettuata alla scadenza del semestre successivo alla data di attivazione.

ART. 13 – CAMBIAMENTO DI UTENTE

Nel caso di mutamento della titolarità dell'utenza l'utente cessante deve darne immediato avviso a mezzo di lettera raccomandata al Comune, verso il quale però continuerà ad essere responsabile degli obblighi assunti affinché il Comune stesso non abbia annullato il contratto.

L'utente subentrante deve stipulare un nuovo contratto a suo nome, previo consenso scritto dell'utente cessante o prova dell'avvenuto adempimento di tutti gli obblighi da parte di quest'ultimo.

In mancanza il nuovo contratto può stipularsi solo previa obbligazione del subentrante di assumere a suo carico tutti gli obblighi del predecessore e dichiarazione che sollevi il Comune da qualsiasi responsabilità nei confronti del predecessore medesimo o dei suoi aventi causa.

Allorchè il Comune venga invece a conoscenza del mutamento nella titolarità dell'utenza, l'effettivo beneficiario della somministrazione sarà inviato a

regolarizzare entro il termine di 20 giorni, la posizione dell'utenza, con la sottoscrizione del contratto di fornitura. In caso contrario si procederà all'annullamento del contratto preesistente.

Il precedente beneficiario, fino a quando il suo contratto non sarà stato risolto, sarà tenuto alla piena osservanza delle clausole contrattuali e, in particolare, al pagamento di tutte le forniture fatte all'immobile e risponderà anche dei danni e delle infrazioni prodotte da lui o dai suoi eventi causa ai materiali e agli apparecchi del Comune.

ART. 14 – MORTE DELL'UTENTE

In caso di morte del titolare della somministrazione, i suoi eredi o aventi causa sono responsabili verso il Comune di tutte le somme ad essa dovute all'utente deceduto. Sono tenuti inoltre ad avvisare nel termine di due mesi, il Comune dell'avvenuto decesso e provvedere alla stipula di nuovo contratto. In mancanza, il Comune annullerà il contratto.

Qualora invece il Comune venga a conoscenza del decesso, senza che esso stato comunicato dagli interessati, saranno applicate agli eredi le disposizioni di cui IV comma dell'Art. 13.

ART. 15 – RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

Nel caso di infrazione di un qualsiasi patto contrattuale o del presente regolamento, il contratto si considererà risolto di diritto, salvo l'azione legale per il recupero del credito e per il risarcimento del danno.

L'utente non può ottenere la riattivazione della fornitura se non previo soddisfacimento di tutti gli obblighi inadempiti e pagando dei diritti fissi e delle spese di riattivazione di cui in tariffa.

ART. 16 – RIUTILIZZAZIONE DELLA PRESA

La risoluzione delle prese non più in esercizio per avvenuta cessazione del contratto di fornitura può essere consentita all'avente diritto previo accertamento della efficienza.

ART. 17 – CONCESSIONI PROVVISORIE

A richiesta il Comune può concedere delle erogazioni provvisorie di acqua per la durata non inferiore a un mese e non superiore a nove mesi per la quantità 1

n" al giorno e da considerarsi per uso non domestico.

Sono considerate erogazioni provvisorie quelle destinate ad alimentare impianti non permanenti e quelli per prelevamenti occasionali.

Il pagamento dell'erogazioni verrà effettuato anticipatamente all'atto della sottoscrizione e del contratto, in base alla tariffa in vigore e alla quantità presuntivamente occorrente.

Alla scadenza del contratto sarà provveduto al congruaglio del consumo.

Il contratto di utenza provvisoria non potrà essere rinnovato tacitamente. L'utente almeno 8 giorni prima della scadenza, potrà richiedere per iscritto la stipula di un nuovo contratto.

Per le utenze provvisorie valgono , in quanto applicabili, tutte le norme contenute nel presente regolamento, ed in particolare quanto indicato alle lettere a) c) dell'art. 11 con esclusione di quanto previsto alla lettera b) del predetto articolo.

ART. 17 – CONCESSIONI PROVVISORIE

Chi richiede un fornitura di acqua per uso cantiere edile, dovrà versare al Comune quanto all'art. 11.

La presa e la condotta di derivazione saranno dimensionate in base ai futuri fabbisogni dello stabile, ed anche il contributo dovuto a fondo perduto sarà riferimento all'immobile da costruire.

Il contratto di fornitura per uso cantiere edile si intenderà risolto di diritto dal Comune alla fine della costruzione dell'immobile e il proprietario o i proprietari di esso dovranno subito provvedere alla sistemazione definitiva dell'impianto e alla sottoscrizione del nuovo contratto con la mobilità di cui all'art. 18.

La fornitura di acqua ad uso di cantieri per opere appaltate da enti pubblici sono considerate concessioni provvisorie e per tanto regolate dal precedente art. 23.

ART. 19 – OPERA DI PRESA

Sotto la dominazione di "opera di presa" si comprendono di tubazioni, il materiale vario ed i manufatti scavo e ripristino che alla condotta di distribuzione vanno fino alla saracinesca istallata immediatamente dopo l'apparecchio di misura.

L'opera di presa viene seguita dal Comune nel luogo e con le lodeabilità e criteri da essa concordati con l'utente il quale assume la responsabilità

relativamente alla disponibilità dell'immobile in cui sarà eseguita l'opera di presa.

Sono a carico dell'utente i lavori di ripristino del marciapiede, della parete del fabbricato e la collocazione dello sportello occorrente per la custodia dell'apparecchio misuratore.

La spesa relativa è a carico dell'utente che ne pagherà l'importo al Comune con le modalità dell'art. 16 l'utente resta proprietario dell'opera di presa ed eccezione del misuratore che gli viene consegnato in custodia.

L'ordinaria manutenzione dell'opera di presa viene eseguita a cura e spese del Comune alla quale l'utente pagherà semestralmente il canone forfettario legalmente autorizzato e approvato.

Qualsiasi guasto o danneggiamento cui fosse soggetta l'opera di presa da parte di terzi e da fatti non rientranti nell'ordinaria manutenzione, sarà riparato dal Comune per conto dell'utente, che anticiperà la spesa prevista salvo il conguaglio all'atto della liquidazione.

Ove necessario il Comune, venuta comunque a conoscenza del danno, potrà provvedere immediatamente alla riparazione, avvisandone successivamente l'utente.

Non effettuando il pagamento relativo alla riparazione, l'utente perderà il diritto alla somministrazione dell'acqua.

L'utente ha l'obbligo di dare immediata comunicazione al Comune di eventuali guasti relativi.

La fornitura dell'acqua in ogni stabile sarà fatta con unica opera di presa e con un solo misuratore ma se richiesto, potrà essere fatta ed a giudizio insindacabile del Comune, anche con più misuratori.

Tutte le operazioni di verifica, manovra, modifica, manutenzione e riparazione dell'opera di presa saranno eseguite dal Comune. È fatta tassativa proibizione all'utente di provvedervi direttamente. Contravvenendo a tale disposizione, l'utente sarà soggetto al pagamento di una penale prevista in tariffa e risponderà per le conseguenze che dal suo operato potesse derivare.

ART. 20 – MODIFICHE ALL'OPERA DI PRESA

Il Comune resta espressamente facoltato dall'utente a modificare l'opera di presa a suo insindacabile giudizio, come pure a unificare più opere di presa restando a carico dell'utente la opera di modifica degli impianti interni consequenziali a

quanto eseguiti.

**Art. 21 – NULLA OSTA DEL PROPRIETARIO DI TERRENI O STRADE PRIVATE
ATTRAVERSATE DALLA CONDOTTA DI DISTRIBUZIONE E
DALL'OPERA DI PRESA.**

Qualora, per soddisfare una richiesta di fornitura di acqua il Comune debba installare tutta o parte della rete di distribuzione e dell'opera di presa fuori dal demanio comunale, l'utenza sarà concessa a condizione che a cura spese e sotto la responsabilità del richiedente il proprietario dell'immobile interessato rilasci il necessario nulla osta a che sia costituita la servitù di acquedotto per la costruzione degli impianti.

Nel suddetto nulla osta dovrà essere previsto che il proprietario concede al Comune la servitù di passaggio perche possa provvedersi all'esercizio degli impianti idrici su di essa posati.

Nella ipotesi in cui sia necessaria la posa di condotta principale il proprietario dovrà consentire inoltre la costruzione di tutte quelle opere di presa che il Comune riterrà opportuno e seguire per l'allacciamento di nuove utenze. Inoltre, sia il richiedente che il proprietario dovranno obbligarsi solidamente a tramutare il nulla osta in legale costituzione di servitù di acquedotto e passaggio a semplice richiesta del Comune, il Comune a suo insindacabile giudizio può subordinare la concessione della utenza alla legale costituzione della servitù di acquedotto e passaggio.

ART. 22 – RECUPERO DELL'OPERA

Alla scadenza del contratto il Comune si riserva il diritto di ritirare gli apparecchi di sua proprietà.

Inoltre, a cura del Comune ed a spese dell'utente sarà staccata la diramazione di utenza delle condotte distributrici, ad eccezione di quei casi in cui l'opera di presa è eventualmente utilizzata per l'alimentazione di altre utenze.

Gli importi dei materiali eventualmente recuperati saranno accreditati all'utente.

ART. 23 – PROPRIETA' DELLE CONDOTTE

Le condotte stradali, anche se costruite con contributo a fondo perduto degli utenti, sono di proprietà del Comune.

Le derivazioni di utenza con esclusione del misuratore sono proprietà dell'utente, il Comune esercita la normale manutenzione dell'opera di presa fino al

rubinetto istallato subito dopo il misuratore.

ART. 24 SOSPENSIONI TEMPORANEE DELLA SOMMINISTRAZIONE DI ACQUA O RIDUZIONE DI PRESSIONE

Il Comune non risponde dei danni conseguiti all'interruzione del flusso dell'acqua o alla diminuzione di pressione, da qualsiasi causa provocata, ma si impegna a provvedere con la maggiore possibile sollecitudine a ripristinare del flusso.

Per quanto possibile il Comune cercherà di avvertire preventivamente dell'interruzione, tuttavia l'utente non potrà pretendere per la interruzione del flusso, anche non preavvisata, alcun risarcimento di danno o rimborso di spese.

ART. 25 - PAGAMENTI

Il corrispettivo della fornitura e le altre somme dovute al Comune in presenza del contratto dovranno essere pagate nella misura, nei termini e con le modalità indicate nelle bollette e nelle fatture.

I pagamenti saranno accettati in conto ove non comprenderanno tutto quanto dovuto dall'utente fermo restando il diritto del Comune alla sospensione della fornitura o alla risoluzione del contratto senza che occorra provvedimento della Autorità Giudiziaria.

L'utente moroso non può pretendere risarcimento di danni derivanti dall'interruzione della fornitura.

I versamenti mancanti delle indicazioni necessarie alla indicazione della partita saranno tenuti a disposizione del versante quali somme infruttifere e non potranno essere considerati pagamenti.

CAPO II – UTENZE A CONTATORE

Art. 26 – CONTRATTI PER EROGAZIONE A CONTATORE

(Cassato)

ART. 27 – DIAMETRO DELLA PRESA E DEL CONTATORE

Il tipo ed il diametro della presa, della tubazione e del contatore verranno determinati dal Comune tenendo presenti la caratteristiche dell'utenza richiesta.

ART. 28 – POSA IN OPERA DEI CONTATORI

Il luogo ove dovrà essere installato il contatore sarà concordato con l'utente. L'utente deve costruire la nicchia destinata a contenere il contatore in base alle indicazioni impartite dal Comune e provvederà inoltre alla fornitura e posa in opera dello sportello.

I contatori dovranno essere installati in luoghi dove il personale del Comune possa liberamente accedere per procedere alla lettura e alla ispezione.

I contatori sono installati negli immobili da approvvigionare, e saranno posti nelle facciate o nelle pareti di eventuali passi carrabili, o nei numeri di recinzione o negli androni o in locali appositamente destinati, ma sempre in prossimità dell'ingresso.

La manutenzione del manufatto costruito a protezione del contatore sarà a carico dell'utente, il quale assume altresì l'onere di mantenere sgombro e pulito detto manufatto.

Tutti gli apparecchi misuratori verranno muniti dal Comune di sigillo metallico, onde potere accertare eventuali manomissioni.

Il Comune ha facoltà di imporre, a spese dell'utente, il cambiamento di posto del contatore, qualora la esistente installazione a causa di opere eseguite dall'utente, non permetta più l'ispezione o la lettura del contatore.

Gli apparecchi misuratori potranno essere rimossi o spostati solo a cura del Comune.

ART. 29 – NOLO CONTATORE

I contatori sono concessi esclusivamente a nolo dal Comune, che provvede alla loro installazione e alla loro manutenzione.

L'utente è responsabile della perfetta conservazione del contatore e risponde di esso in caso di furto o di danneggiamento. Nell'un caso o nell'altro dovrà darne immediata comunicazione al Comune.

Il cambio per usura del contatore viene fatto a cura e spese del Comune.

Le riparazioni dei guasti dovuti ad incuria o a manomissione dell'utente sono eseguite a cura del Comune ed a spese dell'utente.

Qualsiasi manomissione dell'apparecchio di misura è vietata all'utente, sotto pena anche del pagamento dei danni.

Per il nolo e per la manutenzione del contatore, l'utente è tenuto a

corrispondere al Comune i canoni semestrali nella misura legalmente autorizzata ed approvata.

ART. 30 – LETTURA DEI CONTATORI

Gli apparecchi di misura e di controllo potranno essere letti e ispezionati in ogni momento in cui il Comune lo ritenga opportuno.

Qualora non sia possibile, per causa dell'utente, la lettura del contatore, sarà in facoltà del Comune sospendere l'erogazione dell'acqua. L'erogazione sarà ripresa dopo l'effettuazione della lettura ed il pagamento dell'acqua consumata.

Ove, fatto non imputabile all'utente, non sia stata rilevata la lettura del contatore, verrà calcolato un consumo semestrale pari alla media dei consumi dell'anno precedente.

ART. 31 – IRREGOLARE FUNZIONE DEI CONTATORI – VERIFICA

L'utente, qualora ritenga erronee le indicazioni del contatore, può richiederne la verifica.

Accertata la fondatezza del reclame dell'utente, la spesa della verifica e delle riparazioni occorrenti sarà a carico del Comune disporrà le opportune variazioni contabili ed il rimborso all'utente delle eventuali somme da questo pagate in più.

Il consumo dell'acqua dell'ultima lettura eseguito fino alla riparazione o alla sostituzione dell'apparecchio, sarà valutato a scelta del Comune nella stessa misura di quello del corrispondente periodo dell'anno precedente, o del semestre. Se l'utenza è di data recente in base al consumo medio giornaliero del periodo di cui il contatore ha funzionato.

Quando manchi ogni elemento di riferimento a consumo precedente, il consumo è determinato dal Comune su accertamenti tecnici e criteri insindacabili.

ART. 32 – RIMOZIONE E SOSTITUZIONE DEI CONTATORI

In caso di rimozione o sostituzione del contatore, verrà redatto il relativo verbale che dovrà contenere le seguenti indicazioni: il tipo, il calibro ed il numero del contatore rimosso, la lettura, il motivo della sostituzione o rimozione e le eventuali irregolarità riscontrate; il tipo, il calibro, il numero e la registrazione iniziale del nuovo contatore, quando trattasi di sostituzione.

ART. 33 – CONSUMO

Il consumo sarà quello misurato, in base alla lettura dei contatori è rilevato dal personale del Comune o indicato dall'utente mediante segnalazione scritta o calcolato secondo le modalità di cui agli articoli precedenti.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 34 – VARIAZIONE DELLE TARIFFE E DEL REGOLAMENTO

Nel corso del rapporto contrattuale le tariffe e i canoni sono soggetti alle variazioni legalmente autorizzate ed approvate e l'utente ne sarà tenuto al pagamento.

Il Comune si riserva la facoltà di modificare la disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione a mezzo di pubblicazione sull'Albo.

ART. 35 – SPESE, TASSE ED IMPOSTE

Sono interamente a carico degli utenti le spese tutte relative ai contratti registrati in caso d'uso, come pure le imposte, tasse, contributi o canoni erariali, comunali o provinciali presenti e futuri che dovessero gravare sulle forniture dell'acqua, degli impianti e sugli apparecchi e ciò anche se non espressamente indicati nel contratto e sopravvenuti nel corso del rapporto contrattuale.

ART. 36 – APPLICABILITA' DEL DIRITTO COMUNE

Per quanto non previsto nel presente regolamento sono applicabili le norme, di disposizioni e gli usi vigenti.

ART. 37 – OBBLIGATORIETA'

Il presente regolamento è obbligatorio per tutti gli utenti. Esso sarà esaminato nel contratto di fornitura del quale dovrà intendersi parte integrante senza che ne occorra la materiale trasgressione, salvo a l'utente il diritto di acquistare copia all'atto della stipulazione del contratto o a l'atto del suo rinnovo, o anche a semplice richieste.

ART. 38 – ABROGAZIONE NORME PRECEDENTI

Con l'approvazione del presente regolamento cesseranno di avere effetto tutte le precedenti norme in materia.

